

COMUNE DI
BUTTAPIETRA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2023

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Contenuto del Regolamento	4
Art. 2 - Consiglieri comunali - Sindaco	4
Art. 3 - Prima seduta del Consiglio	4
Art. 4 - Primi adempimenti del consiglio	4

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 – Composizione	5
Art. 6 – Costituzione	5
Art. 7 - Presa d'atto del Consiglio	5
Art. 8 - Conferenza dei Capi-gruppo	5

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 – Commissioni consiliari	6
Art. 10 - Funzionamento delle commissioni	6

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 11 - Sede riunioni	6
Art. 12 – Sessioni	6
Art. 13 – Convocazione	7
Art. 14 – Deposito degli atti	7
Art. 15 – Numero legale per la validità delle sedute di prima convocazione	8
Art. 16 - Seduta seconda convocazione	8
Art. 17 - Ordine del giorno	8
Art. 18 - Pubblicità e segretezza delle sedute	9

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 19 - Ordine durante le sedute	9
Art. 20 - Tumulto in aula	9
Art. 21 - Comportamento del pubblico	9
Art. 22 - Ammissione di funzionari – tecnici in aula	10
Art. 23 - Svolgimento interventi	10
Art. 24 - Durata interventi	10
Art. 25 - Questioni pregiudiziali e sospensive	10
	2

Art. 26 - Fatto personale	11
Art. 27 - Mozione d'ordine	11
Art. 28 - Presentazione di ordini del giorno durante la discussione	11
Art. 29 - Udienza conoscitive	12
Art. 30 - Emendamento per la modifica delle proposte di Deliberazione	12
Art. 31 - Dichiarazione di voto	12
Art. 32 - Verifica numero legale	12
Art. 33 - votazione	13
Art. 34 - Ordine delle votazioni	114
Art. 35 - Irregolarità nella votazione	14
Art. 36 - Esito delle votazioni	14
Art. 37 – Verbalizzazione	14
Art. 38 - Segretario – Incompatibilità	15
Art. 39 – Poteri di polizia in aula	15

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40 - Diritto all'informazione dei Consiglieri	16
Art. 41 – Interrogazioni	17
Art. 42 - Risposta alle interrogazioni	17
Art. 43 – Interpellanze	17
Art. 44 - Svolgimento delle interpellanze	17
Art. 45 - Mozioni e proposte di ordini del giorno	18
Art. 46 - Svolgimento delle mozioni	18
Art. 47 - Emendamenti alle mozioni	18
Art. 48 - votazione delle mozioni	18

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Modifiche del regolamento	198
Art. 50 - Rinvio alla normativa vigente	19
Art. 51- Entrata in vigore	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta le norme per l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'art.38, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 2 - Consiglieri comunali - Sindaco

1. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 3 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco (che è anche Presidente del Consiglio Comunale, e di seguito indicato solo come Sindaco).
2. L'avviso di convocazione è comunicato/trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.
3. L'avviso di convocazione verrà notificato ai consiglieri presso il proprio domicilio.

Art. 4 - Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio, presieduto dal Sindaco, procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione nomina della Giunta comunale;
 - presentazione degli Indirizzi Generali di Governo/Linee Programmatiche di Mandato;
 - indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune.
2. Il Consiglio Comunale prende quindi atto dell'intervenuta nomina del Sindaco a suffragio universale diretto, riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della Giunta dal medesimo nominati, tra cui un vice Sindaco.
3. Si proseguono quindi i lavori consiliari effettuando l'elezione della prevista Commissione elettorale comunale e procedendo ad ogni altro adempimento di rilevanza regolamentare e normativa, tra cui l'elezione della Commissione per l'aggiornamento degli Elenchi comunali dei Giudici Popolari.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 – Composizione

1. I Consiglieri comunali si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno due componenti ed eleggono il loro Capogruppo.
2. Ciascun Gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nei precedenti commi, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo o d'indipendenza.
4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma, entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga, alla Segreteria del Comune.

Art. 6 – Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella lista, il maggior numero di preferenze.
2. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 7 - Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 8 - Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di uno o più argomenti che si ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
2. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
3. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
4. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 – Commissioni consiliari

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali aventi finalità di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Dette commissioni sono composte unicamente da consiglieri comunali, con criteri proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
3. La deliberazione istitutiva definisce poteri, funzioni, durata, nonché le modalità di nomina e di prima convocazione della commissione, nonché la regolamentazione del suo funzionamento.

Art. 10 - Funzionamento delle commissioni

1. I presidenti delle commissioni sono eletti in seno alle stesse, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il presidente definisce l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori della commissione.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Sindaco.
4. I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 11 - Sede riunioni

- 1.- Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di norma presso la Sala Civica "G.O. Rossini" in Buttapietra, Piazza Roma n. 22.
- 2.- Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che le adunanze si tengano in luoghi diversi, purché sia data opportuna comunicazione e pubblicità nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale e all'albo pretorio almeno 24 ore prima dell'ora prevista per la convocazione e con esposizione nel luogo dove si tiene il Consiglio della bandiera dello Stato e di quella europea.
- 3 – La sede dove si tiene l'adunanza deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 12 – Sessioni

- 1.- Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria o d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza;
2. – Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono poste in discussione il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione. Ogni altra sessione è straordinaria.
3. - Il Consiglio Comunale deve essere riunito in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni

richieste.

4.- Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 13 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale, completa di ordine del giorno, va disposta dal Sindaco con avvisi scritti inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata dei singoli Consiglieri. A tal fine il Comune provvederà a fornire a proprie spese un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ai Consiglieri che ne sono sprovvisti.
2. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata all'ufficio segreteria dell'Ente.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune dicui è consigliere e indicare le persone alle quali vanno consegnati gli avvisi.
4. Nei casi eccezionali di consegna dell'ordine del giorno presso il domicilio del consigliere il personale incaricato deve presentare all'ufficio segreteria del Comune, la relata della stessa a prova dell'avvenuta ricezione della convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno cinque (5) giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta ordinaria, almeno tre (3) giorni liberi prima per la seduta straordinaria e un (1) giorno libero per le sedute d'urgenza. In tale caso, la convocazione deve riportare chiaramente le ragioni dell'urgenza. Nel calcolo di tali termini il giorno di consegna (dies a quo) non si computa, così come pure il giorno della seduta (dies ad quem). Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. L'avviso di rinvio viene comunicato solo ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio del comune almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

Articolo 14 – Deposito degli atti

1 - Per le sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza, gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine

del giorno, costituiti dalle proposte munite dai prescritti pareri, corredate dai relativi atti istruttori, devono essere depositati presso la segreteria comunale, in contemporanea all'invio dell'avviso di convocazione; sono resi disponibili anche nella sezione riservata extranet del sito istituzionale;

2 – L'avviso di convocazione, unitamente alla proposta di delibera e agli allegati che ne formano parte integrante è trasmessa a tutti i consiglieri a mezzo posta elettronica certificata. Sono esclusi dall'invio gli allegati tecnici o amministrativi eccessivamente voluminosi.

3 – La consultazione degli atti avviene durante l'orario di funzionamento dell'ufficio di segreteria.

4 – Viene fatta salva agli uffici referenti apportare modifiche alle proposte di deliberazioni, purchè non comportanti mutamenti sostanziali degli atti.

Art. 15 – Numero legale per la validità delle sedute di prima convocazione

1. La seduta di prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.

2. Nel caso di mancanza del numero legale nella seduta di prima convocazione il Consiglio si intende validamente costituito in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 16 - Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è proseguita per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13. .

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13.

Art. 17 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza nel Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 12.

2. Spetta al Sindaco di stabilire o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 12, dell'articolo 41, 43 e 45;

3. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.
4. Entro i termini stabiliti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso e dell'ordine del giorno viene inviato al Revisore dei Conti e ai responsabili di Posizione Organizzativa;
5. Il Sindaco dispone la pubblicazione di avvisi per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri (arrotondato per difetto), le questioni da esse sottoposte hanno la precedenza su tutte le altre.
7. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
8. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e le moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 19 - Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco del Consiglio Comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Art. 20 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco del Consiglio Comunale sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 21 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Sindaco può disporre lo sgombero dell'aula di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio e annotata nel verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 22 - Ammissione di funzionari – tecnici in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala tecnici/funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano loro informazioni o quant'altro necessario. Possono altresì essere invitati consulenti/tecnici professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco e dai Consiglieri, i predetti funzionari, consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 23 - Svolgimento interventi

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consigliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata da Sindaco, sentiti i capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti a loro assegnati e parlano dal loro posto.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

Art. 24 - Durata interventi

1. Il Consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capogruppo (o altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno, salvo la formulazione di domande brevi e concise di chiarimento.
4. Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine del giorno, con interventi contenuti per non più di cinque minuti.
5. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata sopra indicata. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 25 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento venga ritirato senza che si

proceda alla discussione, o, se già discusso, alla votazione.

2. Il Consigliere può inoltre motivatamente chiedere, anche nel corso della discussione, che la stessa venga rinviata ad altra adunanza o al verificarsi di determinate scadenze (questione sospensiva).

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla decadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contro ed uno solo a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 26 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale essere censurato nella propria condotta e anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni e dichiarazioni contrarie o diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di 10 minuti.

Articolo 27 – Mozione d'ordine

1- I componenti del Consiglio Comunale possono presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine; essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che, nel modo di presentare, discutere e approvare un oggetto, siano osservati la legge, lo Statuto Comunale ed il presente regolamento.

2- Il Sindaco concede la parola ad un solo consigliere per gruppo. La decisione sulla mozione è assunta dal Sindaco.

Articolo 28 – Presentazione di ordini del giorno durante la discussione

1- Ciascun componente il Consiglio Comunale può presentare durante la discussione un ordine del giorno relativo all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco del Sindaco. Gli ordini del giorno esprimono l'opinione del Consiglio, forniscono indicazioni ed orientamenti al Sindaco e alla Giunta ma non danno mai luogo a provvedimenti.

2- Sugli ordini del giorno non si svolge dibattito e sono ammessi interventi per dichiarazioni di voto non superiori a cinque minuti per gruppo e comunque un tempo congruo per concludere l'intervento.

3- Gli ordini del giorno possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione.

Art. 29 - Udienza conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato al relatore con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 30 - Emendamento per la modifica delle proposte di Deliberazione

1. Il Consigliere può proporre la modifica di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno previa presentazione di un emendamento al Sindaco ed al Segretario Comunale per l'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa almeno 48 ore prima della seduta consiliare. Il Segretario Comunale ne cura in via d'urgenza l'istruttoria affidandola ai funzionari competenti.
2. I termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio sono stabiliti dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
3. L'emendamento dovrà essere inserito, corredato dai pareri necessari, nella documentazione entro l'inizio della seduta.
4. Il Consigliere proponente può illustrare il proprio emendamento nell'ambito del tempo concesso per gli interventi di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
5. La proposta di emendamento, qualora ritenuta tecnicamente ammissibile, è messa ai voti dal Sindaco con le modalità di cui al successivo art. 36.
6. Qualora la proposta di emendamento emerga nel corso della discussione e non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sarà facoltà del Sindaco porla in votazione, previa acquisizione seduta stante del parere di conformità tecnica della proposta stessa formulato dal Segretario Comunale nell'ambito delle proprie competenze.
7. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Art. 31 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando chiara e succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 32 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta

di un solo Consigliere.

4. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.

2. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 33 - votazione

1. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad esprimersi prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari e infine gli astenuti.

2. I Consiglieri votano di norma per alzata di mano, votazione palese.

3. Le deliberazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, se riguardano apprezzamenti sulle persone. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Nelle elezioni di persone e nelle votazioni segrete è considerato astenuto chi non depone la scheda.

4. Si procede con voto limitato ogniqualvolta esso sia previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti oppure sia prevista la riserva di posti per le minoranze. Risultano eletti in tal caso coloro che ottengono il maggior numero di voti, fatti salvi i posti o il posto riservato alle minoranze. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

5. Ogni qualvolta il Consiglio comunale procede ad elezione o designazione di persone, si considerano validi solo i voti ottenuti da candidati per i quali sia stato presentato il curriculum. Il curriculum è presentato alla Segreteria per essere acquisito agli atti del Consiglio almeno 48 ore prima della seduta in cui si procede alla nomina.

6. Ogni proposta comporta distinta votazione.

7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica (emendamenti) presentate dai Consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso con le eventuali modificazioni approvate;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica (emendamenti) presentate dai Consiglieri con gli emendamenti presentati nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni (emendamenti), sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

8. Il Sindaco o ciascun consigliere, in qualsiasi momento prima della votazione, può formulare la richiesta che su un testo, quando sia possibile, si voti per parti. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio senza discussioni.

9. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta approvato per parti.

Articolo 34 – Ordine delle votazioni

1 - L'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) La questione pregiudiziale;
- b) La questione sospensiva;
- c) La richiesta di votazione per parti;
- d) Gli ordini del giorno di cui all'articolo 28 secondo l'ordine di presentazione;
- e) Gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione, ad iniziare da quelli soppressivi, facendo seguire i modificativi e poi gli aggiuntivi;
- f) La proposta principale.

2 – Il Sindaco può dichiarare l'inammissibilità di emendamenti che, per effetto di precedenti votazioni, non abbiano più significato.

Art. 35 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 36 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta viene determinata mediante arrotondamento matematico al valore intero più prossimo.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione escono dalla sala consiliare prima della votazione stessa e non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

4. Terminata ciascuna votazione, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 37 – Verbalizzazione

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i nominativi dei consiglieri presenti e assenti, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Debbono altresì indicare i nominativi dei componenti che si sono astenuti.

2. Il dibattito consiliare delle sedute può essere integralmente registrato su supporto audio, magnetico e digitale, con modalità tecniche che garantiscano l'autenticità e l'integrità della registrazione stessa. La trascrizione delle sedute consiliari effettuata attraverso l'utilizzo dei suddetti supporti contenenti le riproduzioni audio può essere utilizzata esclusivamente per la verbalizzazione della seduta da parte del Segretario Comunale che, una volta terminata la

verbalizzazione, non può più essere utilizzata, salvo diversa apposita disciplina.

3. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle audio-registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.
4. Ogni Consigliere è individualmente responsabile per le opinioni e le affermazioni fatte durante le riprese audio.
5. Ad ogni soggetto non autorizzato dal Sindaco è fatto divieto di effettuare riprese in audio e/o video delle sedute del Consiglio.
6. Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri e l'eventuale documentazione illustrata in seduta vengono allegati al verbale di deliberazione quando gli interessati ne facciano espressa comunicazione al Sindaco, a condizione che il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale verbalizzante prima dello scioglimento della seduta consiliare.
7. I verbali delle sedute sono trasmesse in copia ai capigruppo e depositati a disposizione dei consiglieri, contestualmente al deposito della documentazione, nei termini stabiliti dall'articolo 14 comma 1.
8. Se non ci sono osservazioni o richieste di rettifiche, i verbali sono dati per letti e degli stessi il Consiglio prende atto.
9. Le richieste di rettifica o integrazione sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta. Su eventuali opposizioni alle richieste decide il Consiglio, ascoltato un consigliere per gruppo, con votazione palese.
10. Non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, ma solo per proporre rettifiche. Le rettifiche proposte non possono riguardare le dichiarazioni fatte da altri consiglieri. Delle rettifiche accolte è fatta apposita annotazione nell'originale dei verbali cui si riferiscono. L'annotazione è sottoscritta dal Segretario Comunale.
11. Le raccolte dei verbali delle riunioni del Consiglio, firmate dal Sindaco e dal Segretario, sono depositate nell'archivio comunale, a cura dell'Ufficio Segreteria.

Art. 38 - Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 39 – Poteri di polizia in aula

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio Comunale l'esclusione dall'aula per tutto il tempo della seduta del Consigliere richiamato. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non

abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

5. Le persone che nella parte dell'aula, riservata al pubblico, assistono alla seduta, rimangono in silenzio e mantengono un contegno corretto.

6. Il Sindaco dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disordine.

7. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma 5, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Sindaco può ordinare che sia sgombrata l'aula.

8. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Sindaco/Presidenti, questi sospende la seduta e abbandona l'aula fino alla cessazione della turbativa. Se il tumulto continua, il Sindaco scioglie l'adunanza. Gli argomenti non trattati sono posti in discussione in altra adunanza appositamente convocata.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune tutte le notizie, documenti e le informazioni in loro possesso, nello stato in cui sono disponibili, utili all'espletamento del mandato.

2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla presentazione della richiesta, anche verbale, al Segretario Comunale o, in sua assenza, ai suoi collaboratori e può essere eccezionalmente differito, purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i Consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno, che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione, richiedendoli all'ufficio segreteria.

3. In ogni altro caso, previa richiesta scritta indicante gli estremi dell'atto/atti di cui richiede copia e avente comunque per oggetto argomento inerente all'espletamento del mandato, il Segretario Comunale o, in sua assenza, il responsabile dell'ufficio definisce con i Consiglieri i tempi e le modalità per l'esame dei documenti e degli atti e per il rilascio di copie.

4. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto; comunque non verranno rilasciate gratuitamente copie di elaborati grafici e di atti la cui riproduzione sia, a giudizio del Sindaco, particolarmente onerosa per il Comune.

5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Non è consentito ai Consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.

Art. 41 – Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto o verbalmente al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
4. Al Consigliere interrogante, viene data risposta scritta da parte del Sindaco o dell'Assessore di riferimento, entro 30 giorni dalla presentazione.
5. Ove l'interrogazione rivesta interesse generale, può essere richiesto che la risposta venga data anche in Consiglio. In tale caso il Sindaco o l'Assessore di riferimento rispondono nella prima seduta utile.
6. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata all'inizio della seduta, per iscritto o verbalmente (in tale caso sono riportate nel verbale della seduta del Consiglio Comunale nella quale sono presentate).

Art. 42 - Risposta alle interrogazioni

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta all'interrogazione nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni da quello di presentazione.
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
3. La replica non può aver durata superiore a cinque minuti.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.
6. Il Sindaco o suo delegato conclude la discussione.

Art. 43 – Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 44 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un suo delegato, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli

interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Art. 45 - Mozioni e proposte di ordini del giorno

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

3. L'ordine del giorno è assimilato proceduralmente alla mozione e consiste in una proposta di deliberazione che impegna l'Amministrazione Comunale su un determinato argomento. Per il suo esame deve essere munito dei necessari pareri da parte degli uffici competenti prima di essere esaminato dal Consiglio stesso.

Art. 46 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, i Consiglieri. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Il Sindaco o suo delegato conclude la discussione.

Art. 47 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

Art. 48 - votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 – Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 50 – Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 e successive modifiche.

Art. 51 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio on line ed entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta pubblicazione.